



Ente Bilaterale Mantovano
Commercio Turismo Servizi

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI, SERVIZI E ASSISTENZE ENTE BILATERALE MANTOVANO COMMERCIO TURISMO SERVIZI

Addi 06/03/2009 presso L'Ente Bilaterale Mantovano Commercio Turismo Servizi di Mantova

Tra

L'Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Mantova, rappresentata dal Presidente Ercole Montanari

e

Le Organizzazioni Sindacali

- Filcams- Cgil, rappresentata dal Sig. Fulvio Caffini
- Fisascat- Cisl, rappresentata dal Sig. Daniele Grieco
- Uiltucs- Uil, rappresentata dal Sig. Giovanni Cirelli

viene siglato il presente regolamento relativo alle prestazioni, servizi e assistenza erogate dall'Ente Bilaterale Mantovano del Commercio Turismo e Servizi a favore dei lavoratori in materia di :

- *contributo una tantum retta asilo nido*
- *sussidio allo studio per i figli dei dipendenti titolari soci delle aziende iscritte all'Ente*
- *sospensione attività lavorativa*
- *interventi per la disoccupazione*
- *anzianità professionale aziendale*
- *Commissione conciliazione e arbitrato*
- *Commissione tecnica paritetica*
- *Commissione Organismo Paritetico Provinciale (OPP)*
- *Commissione Paritetica per la Conciliazione tra lavoro e famiglia (l.53/2000) e Sportello Informativo*
- *Commissione di formazione*

1. CONTRIBUTO UNA TANTUM RETTA ASILO NIDO

L'EBM provvede ad erogare un contributo a favore dei dipendenti/titolari/soci di aziende iscritte all'Ente Bilaterale Mantovano Commercio Turismo che hanno bambini che frequentano l'asilo nido nell'anno in corso.

Misura del sussidio:

Il contributo è pari a 200,00€ lorde

Procedura della Commissione EBM:

All'interno dell'Ente Bilaterale Commercio Turismo e Servizi, un'apposita Commissione, formata da rappresentanti di Filcams- CGIL, Fisascat- CISL, Uiltucs- UIL e dell'Unione del Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Mantova valuta le pratiche dei presentatori, accogliendo ed analizzando solo le domande provenienti da aziende in regola con il versamento all'EBM da 1 anno dalla richiesta di contributo.

Le parti si obbligano a vagliare le richieste entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta.

Il richiedente:

- Compilare la richiesta di contributo una tantum retta asilo nido su apposito modulo;
- Prima dell'avvio della procedura, pena la non ammissibilità della richiesta, deve accertarsi di aver effettuato il versamento all'EBM da 1 anno dalla richiesta di rimborso;
- allegare copia autocertificazione stato di famiglia.
- ricevuta o fattura retta asilo nido.

L'EBM deve:

- Protocollare e rilasciare ricevuta dell'avvenuta consegna della richiesta;
- Esaminare la richiesta **entro 90 giorni** dalla ricezione attraverso l'apposita Commissione;
- Inviare la certificazione dell'avvenuta ammissione alla provvidenza ai sottoscrittori dell'accordo;
- autorizzare l'erogazione del contributo relativo al periodo trascorso e provvedere all'erogazione del pagamento al richiedente.

2. SUSSIDIO ALLO STUDIO

L'EBM provvede ad erogare un sussidio a favore dei figli dei lavoratori /datori di lavoro (a un solo genitore) purché non aggiudicatari di altre borse di studio, per chi è alla prima iscrizione al corso di studio, diurno o serale, nell'anno scolastico e accademica in corso, in scuole di istruzione secondaria, superiore e universitaria. Inoltre l'Ente Bilaterale eroga sussidi ai figli dei lavoratori, purché non aggiudicatari di altre borse di studio, per il conseguimento del diploma di scuola media superiore.

Misura del sussidio:

- €200,00 lorde per l'iscrizione al primo anno scuola media inferiore;
- €200,00 lorde per l'iscrizione al primo anno di scuola media superiore;
- €250,00 lorde per l'iscrizione al primo anno di immatricolazione universitaria;
- €250,00 lorde per il conseguimento del diploma di scuola media superiore.

Procedura della Commissione EBM:

All'interno dell'Ente Bilaterale Commercio Turismo e Servizi, un'apposita Commissione, formata da rappresentanti di Filcams- CGIL, Fisascat- CISL, Uiltucs- UIL e dell'Unione del Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Mantova valuta le pratiche dei presentatori, accogliendo ed analizzando solo le domande provenienti da aziende in regola con il versamento all'EBM da 1 anno dalla richiesta di contributo.

Le parti si obbligano a vagliare le richieste entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta.

Il richiedente deve:

- Compilare la richiesta di sussidio allo studio su apposito modulo;
- per l'iscrizione al primo anno scuola media inferiore/media superiore/universitaria:
 - copia certificato di iscrizione scolastica e copia dei versamenti delle tasse di iscrizione
 - autocertificazione attestante il fatto che, sia entrambi i genitori che il/la figlia, non

siano beneficiari di altre borse di studio

- autocertificazione da parte del genitore che il figlio è convivente e a carico del nucleo familiare, in quanto non supera il limite fiscale di legge nell'anno di iscrizione alla scuola prescelta
- copia ultime tre buste paga precedenti l'iscrizione alla scuola
- autocertificazione stato famiglia

o per il conseguimento del diploma:

- copia documento attestante il superamento del diploma
- autocertificazione attestante il fatto che nessuno (sia lavoratore che figlio/a) sia beneficiario di altre borse di studio
- copia ultime tre buste paga precedenti il conseguimento del diploma
- autocertificazione stato famiglia
- autocertificazione da parte del genitore che il figlio è convivente e a carico del nucleo familiare in quanto, non supera il limite fiscale di legge nell'anno del conseguimento del diploma.

Resta inteso che nello stesso anno può essere erogato un solo sussidio. Quindi se perverranno due domande esempio: un conseguimento di diploma e una iscrizione all'università effettuate nello stesso anno, l'Ente Bilaterale erogherà solo il sussidio del secondo evento.

- o Prima dell'avvio della procedura, pena la non ammissibilità della richiesta, deve accertarsi di aver effettuato il versamento all'EBM da 1 anno dalla richiesta di rimborso;

L'EBM deve:

- o Protocollare e rilasciare ricevuta dell'avvenuta consegna della richiesta;
- o Esaminare la richiesta **entro 90 giorni** dalla ricezione attraverso l'apposita Commissione;
- o Inviare la certificazione dell'avvenuta ammissione alla provvidenza ai sottoscrittori dell'accordo;
- o autorizzare l'erogazione del contributo relativo al periodo trascorso e provvedere all'erogazione del pagamento al richiedente.

3. SOSPENSIONE ATTIVITA' LAVORATIVA

L'EBM provvede ad erogare un sussidio a favore dei dipendenti sospesi dall'attività lavorativa per periodi superiori a 5 giorni, e fino a 60 giorni lavorativi da conteggiarsi nell'arco dei 12 mesi precedenti dall'inizio della sospensione.

L'accesso a tale provvidenza può essere richiesto quando l'impresa abbia preventivamente utilizzato gli istituti contrattuali nei confronti dei dipendenti interessati dalla sospensione e nei casi in cui non ricorra la stagionalità della sospensione.

La retribuzione diretta, indiretta e differita non matura durante il periodo di sospensione dell'orario di lavoro.

Le parti hanno inteso fornire ai lavoratori un sostegno in caso di mancanza del reddito ed alle imprese uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare del mercato.

Misura del sussidio:

- o Il sussidio è pari al **40%** della retribuzione al lordo dell'Irpef, spettanti al lavoratore durante il periodo di sospensione, sulla base dell'orario di lavoro e del livello di inquadramento previsto dal CCNL applicato al momento della sospensione. Il sussidio è previsto per 60

giorni lavorativi ed è applicabile alle aziende indipendentemente dal numero dei dipendenti.

L'impresa deve:

- Sottoscrivere un accordo sindacale redatto sulla base del fac-simile reperibile presso l'EBM;
- Prima dell'avvio della procedura, pena la non ammissibilità della richiesta, deve accertarsi di aver effettuato il versamento all'EBM da 1 anno dalla stipula dell'accordo sindacale e di rispettare integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto tra Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil con riferimento al regolare versamento dei contributi di assistenza contrattuale previsti dall'art. 40 sez. Terza CCNL 26 febbraio 2011;
- Depositare presso l'EBM l'accordo sindacale entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione dello stesso; che ne rilascerà ricevuta;
- Comunicare entro 5 giorni le eventuali variazioni intervenute rispetto a quanto indicato nel verbale d'accordo;

Procedura della Commissione EBM:

All'interno dell'Ente Bilaterale Commercio Turismo e Servizi, un'apposita Commissione, formata da rappresentanti di Filcams- CGIL, Fisascat- Cisl, Uiltucs- Uil e dell'Unione del Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Mantova valuta le pratiche dei presentatori, accogliendo ed analizzando solo le domande provenienti da aziende che applichino integralmente il CCNL da almeno tre anni.

Le parti si obbligano a vagliare le richieste entro e non oltre 90 giorni, comunicandone l'esito per iscritto ai firmatari/sottoscrittori dell'accordo. (O.O.S.S. e Azienda)

Il lavoratore deve:

- Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla fine del periodo di sospensione presentare all'EBM la dichiarazione relativa alla durata della sospensione, predisposta dall'azienda;

L'EBM deve:

- Protocollare e rilasciare ricevuta dell'avvenuta consegna dell'originale del verbale d'accordo sindacale;
- Esaminare la richiesta **entro 90 giorni** dalla ricezione attraverso l'apposita Commissione;
- Inviare la certificazione dell'avvenuta ammissione alla provvidenza ai sottoscrittori dell'accordo;
- autorizzare l'erogazione del contributo relativo al periodo trascorso e provvedere all'erogazione del pagamento al lavoratore.

4. INTERVENTI PER LA DISOCCUPAZIONE

L'EBM provvede ad erogare un sussidio a favore dei lavoratori licenziati.

Il sussidio è concesso a favore dei lavoratori assunti a **tempo indeterminato**, licenziati da imprese per **giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro**.

Misura del sussidio:

Il sussidio è concesso nella misura di **€ 100,00** lorde (€ 80,00 per gli apprendisti) a settimana per un **massimo di 15 settimane** e fino alla durata dello stato di disoccupazione.

Il lavoratore deve:

- Accertarsi che l'impresa abbia effettuato il versamento all'EBM da 1 anno prima della cessazione del rapporto di lavoro e che abbia rispettato integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto tra Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil con riferimento al regolare

versamento dei contributi di assistenza contrattuale previsti dall'art. 40 sez. Terza CCNL 26 febbraio 2011;

- o Inoltrare la richiesta di contributo entro **la fine del primo mese successivo al mese in cui è stato licenziato** e redatta sulla base del fac-simile reperibile presso l'EBM, allegando la dichiarazione attestante la motivazione del licenziamento, l'impegno a non impugnare i motivi del licenziamento o a comunicare immediatamente l'eventuale impugnazione;
- o Comunicare la cessazione dello stato di disoccupazione entro 5 giorni dal suo verificarsi pena il recupero forzato delle somme indebitamente incassate.
- o Al termine della disoccupazione o comunque al termine massimo delle 15 settimane di disoccupazione inoltrare all'EBM il modello C2 Storico aggiornato.

Procedura della Commissione EBM:

All'interno dell'Ente Bilaterale Commercio Turismo e Servizi, un'apposita Commissione, formata da Filcams- CGIL, Fisascat- CISL, Uiltucs- UIL e dall'Unione del Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Mantova valuta le pratiche dei presentatori.

Le domande devono essere presentate entro **il giorno 10 del mese** e verranno valutate **mensilmente**; le parti si obbligano a vagliare le richieste entro e non oltre 90 giorni, comunicandone l'esito per iscritto al lavoratore e all'azienda.

L'EBM deve:

- o Protocollare e rilasciare ricevuta dell'avvenuta consegna della richiesta;
- o Esaminare la richiesta **entro 90 giorni** dalla ricezione attraverso l'apposita Commissione;
- o Inviare la certificazione dell'avvenuta ammissione al sussidio al lavoratore e all'azienda;
- o autorizzare l'erogazione del sussidio relativo al periodo trascorso e provvedere all'erogazione del pagamento all'impresa.

Tale provvidenza è incompatibile con i trattamenti di mobilità erogati dall'Inps. In presenza di contestazione del lavoratore sui motivi di licenziamento l'EBM sospende l'erogazione fino al termine della controversia.

5. ANZIANITA' PROFESSIONALE AZIENDALE

Allo scopo di premiare la professionalità dei lavoratori, l'EBM provvede ad erogare provvidenze a favore dei **dipendenti che abbiano compiuto almeno 10 anni di servizio presso la stessa impresa.**

La trasformazione giuridica, il trasferimento e la cessione dell'impresa non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio.

Misura del contributo:

Il contributo concedibile è pari ad 140,00€ e sarà concesso allo stesso lavoratore una sola volta.

Il lavoratore deve:

- o Accertarsi che l'impresa abbia effettuato il versamento EBM per l'anno corrente alla data di maturazione dell'anzianità e che l'azienda abbia rispettato integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto tra Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil con riferimento al regolare versamento dei contributi di assistenza contrattuale previsti dall'art. 40 sez. Terza CCNL 26 febbraio 2011 ;
- o Depositare la richiesta presso l'EBM entro il mese successivo al semestre solare in cui ha maturato l'anzianità, redatta sulla base del modello fac-simile reperibile presso l'EBM, allegando dichiarazione circa la permanenza in servizio presso l'azienda al momento della maturazione dell'anzianità suddetta e la data di assunzione.

Procedura della Commissione EBM:

All'interno dell'Ente Bilaterale Commercio Turismo e Servizi, un'apposita Commissione, formata da Filcams- CGIL, Fisascat- CISL, Uiltucs- UIL e dall'Unione del Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Mantova valuta le pratiche dei presentatori, accogliendo ed analizzando solo le domande provenienti da aziende che applichino integralmente il CCNL da almeno tre anni.

Verranno prese in considerazione solo le domande di coloro che hanno compiuto i dieci anni d'anzianità nell'anno precedente la richiesta, la quale dovrà essere presentata **entro e non oltre il 31/03**.

L'EBM deve:

- o Protocollare e rilasciare ricevuta dell'avvenuta consegna della richiesta;
- o Esaminare la richiesta **entro 90 giorni** dalla ricezione attraverso l'apposita Commissione;
- o Inviare la certificazione dell'avvenuta ammissione al contributo al lavoratore e all'azienda;
- o autorizzare l'erogazione del contributo e provvedere all'erogazione del pagamento al richiedente.
- o Sarà a discrezione del Consiglio Direttivo aumentare la somma massima erogabile per ogni anno di competenza.

6. COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

In riferimento agli art. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n.80 e dal Decreto Legislativo 29/10/1998 n. 387, che ha reso obbligatorio il tentativo di conciliazione e arbitrato per le vertenze in materia di lavoro.

L'art. 29 del CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo, rinnovato in data 31 luglio 2007 e l'art. 38 del CCNL per i dipendenti da aziende del settore commercio rinnovato in data 26/02/2011 e in riferimento all'accordo dell'Ente Bilaterale Mantovano del 22/11/2006 (turismo) e del 30/10/2006 (commercio)

ritenuta

1. l'opportunità di sostenere il ricorso a strumenti di composizione bonaria per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del CCNL turismo, del CCNL del terziario, della distribuzione e dei servizi e di altri contratti o accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del suddetto contratto,
2. l'opportunità di procedere a ratifica e verifica la legittimità di accordi conclusi direttamente tra il datore di lavoro ed i lavoratori, privilegiando, pertanto, il tentativo di conciliazione in sede sindacale.

All'interno dell'Ente Bilaterale Mantovano del Commercio Turismo e Servizi è istituita la Commissione Paritetica di Conciliazione e Arbitrato per le controversie in materia di lavoro.

La Commissione Paritetica di Conciliazione svolgere l'attività solo esclusivamente nei confronti delle aziende che risultano in regola con le condizioni associative previste dall'Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Mantova ed esclusivamente per i tentativi di conciliazione promossi dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie gli accordi precedentemente indicati.

7. COMMISSIONE TECNICA PARITETICA

L'Ente Bilaterale Mantovano in riferimento al CCNL del Commercio Distribuzione e Servizi del 26/02/2011 e al CCNL del turismo del 20/02/2010 svolge attraverso la Commissione Tecnica Paritetica le seguenti funzioni nell'ambito del rapporto di lavoro:

- Esprime parere di conformità in rapporto alle norme del C.C.N.L. in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Verifica la congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, l'ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento e il rispetto della percentuale di conferma dei precedenti contratti di apprendistato;
- Verifica il rispetto della percentuale di conferma nei contratti di inserimento/reinserimento;
- Riceve comunicazioni scritte delle aziende in occasione dell'instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato. Può richiedere indicazione analitica per quanto riguarda le tipologie dei contratti e segnalare le anomalie (tipologie e percentuali) alle parti stipulanti il C.C.N.L. per i contratti a termine e di somministrazione a termine;
- Esprime parere di conformità relativamente al lavoro ripartito ed ai contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali.

8. COMMISSIONE ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE (OPP)

All'interno dell'Ente Bilaterale Mantovano Commercio Turismo Servizi è costituito l'Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.), in applicazione di quanto previsto, dall'Accordo Interconfederale 18 novembre 1996 e dalla Contrattazione Collettiva e in rif.to ai D.Lgs. 81/2008 del 09/04/2008, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

L'O.P.P. ha i seguenti compiti:

- promuovere formazione diretta, tramite seminari e altre attività complementari per i componenti degli O.P.P.;
- elaborare le linee guida ed i criteri per la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza, tenendo conto di quanto previsto dai Ministri del lavoro e della sanità in applicazione dell'art. 22 comma 7 del D.Lgs. n. 626/1994 per la dimensione e la tipologia delle imprese;
- assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere. Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno pareri ufficiali dell'O.P.P. e, in quanto tali, saranno trasmessi all'organismo paritetico nazionale. Tali pareri potranno, inoltre, essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni, quali le UUSLL, l'Ispettorato del lavoro, la Magistratura, la Regione ecc. e impegnano le parti a non esprimere opinioni difformi se non, a loro volta, congiuntamente concordate. L'O.P.P. potrà inoltre valutare di volta in volta l'opportunità di divulgare nei modi concordemente ritenuti più opportuni tali pareri;
- promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
- individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e proporli all'O.P.P.;
- elaborare, tenendo conto delle linee guida dell'O.P.P., progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l'Ente regione, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;
- ricevere i verbali con l'indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- designare esperti richiesti congiuntamente dalle parti.

9. COMMISSIONE PARITETICA PER LA CONCILIAZIONE TRA LAVORO E FAMIGLIA E SPORTELLO INFORMATIVO (53/2000)

L'Ente Bilaterale Mantovano ha istituito il 06/11/2008 una Commissione che ha lo scopo di fornire informazioni in tema di conciliazione tra lavoro e famiglia e di assistere nella redazione e presentazione dei progetti oggetto del contributo previsto dall'art. 9 legge 53/2000.

L'art. 9 stabilisce il finanziamento da parte del Ministero del Lavoro di progetti frutto di accordi aziendali o territoriali che prevedono azioni positive per la conciliazione dei tempi.

Sono soggetti ammessi a finanziamento, per le azioni di cui alle lettere a) b) c) d), di seguito specificate, oltre alle Aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tutte le **Aziende**, vale a dire soggetti iscritti nel registro delle imprese.

Le azioni ammissibili sono:

- a) **Flessibilità di orario e di organizzazione del lavoro (tra cui part-time reversibile, telelavoro, orario flessibile anche su turni, banca delle ore, orario concentrato etc.).**
- b) **Programmi di formazione per lavoratori al rientro da un periodo di congedo per finalità di conciliazione.**
- c) **Sostituzione del titolare d'impresa o del lavoratore autonomo con altro titolare di impresa o lavoratore autonomo.**
- d) **Interventi ed azioni volti a favorire la sostituzione di personale in part-time, il reinserimento di soggetti al rientro da congedi, una diversa articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori in modo da qualificare l'azienda come luogo di promozione di azioni adatte a rendere migliori e più efficaci le forme di conciliazione già applicate e/o ad introdurre nuove soluzioni per la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia.**

10. COMMISSIONE DI FORMAZIONE

L'Ente Bilaterale Mantovano ha un ruolo di referente nei confronti della Regione e della Provincia per quanto concerne la destinazione delle risorse sul territorio nel settore commercio turismo e servizi. L'Ente Bilaterale Mantovano organizza annualmente numerosi corsi di formazione che vengono vagliati dalla Commissione di Formazione con obiettivo di rispondere alle esigenze di miglioramento professionale e culturale degli imprenditori e dei lavoratori.

I partecipanti ai corsi dovranno sottoscrivere un modulo di iscrizione , accertando a tal fine tutte le clausole in essere.

Altresì si specifica quanto segue:

- a) Al termine di ogni corso ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni verrà rilasciato singolarmente un Attestato di Partecipazione personalizzato;
- b) Per i soli iscritti all'Ente Bilaterale Mantovano che non parteciperanno ad almeno il 50% delle lezioni, verrà richiesto al solo fine di far valutare dalla Commissione di Formazione l'eventuale diritto alla partecipazione ad ulteriori corsi di Formazione programmati per l'anno in corso, una giustificazione per la mancata partecipazione allo stesso;
- c) Per le sole Aziende iscritte in corso di anno ,verrà richiesto al solo fine di vedersi riconosciuto il diritto alla partecipazione ai corsi in programmazione, il versamento del contributo di affiliazione a partire dal gennaio dell'anno in corso.

Le parti si danno atto di aver definito un regolamento tipo e si rimandano ad eventuali integrazioni e/o modifiche che potranno verificarsi a seguito di revoca o creazione di servizi che le parti firmatarie potranno concordare.

Letto, confermato e sottoscritto


Mantova,

Unione del Commercio Turismo e Servizi

Filcams-Cgil

Fisascat-Cisl

Uiltucs-Uil



The image shows four handwritten signatures in black ink, each positioned above a horizontal dotted line. The signatures are written in a cursive style. The first signature is the most prominent and appears to be the largest. The second and third signatures are smaller and more compact. The fourth signature is the smallest and is located at the bottom of the group.